



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni di Taranto*

INDICAZIONI E DIRETTIVE

relative alla Legge 19 luglio 2019 n. 69 – *cd. Codice Rosso*

Direttiva n. 3/2019

Prot. N. **636** /2019

Ai Magistrati della Procura della Repubblica

Al Personale Amministrativo
sede

Al sig. Questore

Al sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al sig. Comandante della Polizia Municipale
sede

Ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di PG
sede

OGGETTO: Legge 19 luglio 2019 n. 69 (pubblicata sulla G.U. del 25 luglio 2019)
recante "Modifiche al codice penale e di procedura penale e altre disposizioni in materia di
tutela delle vittime di violenza domestica e di genere":

In data 9 agosto p.v entrerà in vigore la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (pubblicata sulla G.U. del 25 luglio 2019) recante "Modifiche al codice penale e di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" denominata "*Codice rosso*".

Tra le novità in ambito procedurale si segnalano:

- a) l'inserimento nell' articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609- octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, tra quelli per i **quali la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;**
- b) l'introduzione del comma 1-ter dell'articolo 362 del codice di procedura penale per il quale il **pubblico ministero**, ove proceda per gli stessi delitti sopra indicati assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, **entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;**
- c) l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 370 c.p.p. (atti diretti e atti delegati) che per i medesimi delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612- bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, prevede che **"la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero e che in tali casi la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357 Co. 2-ter"**.

Le suddette norme, pertanto, impongono ancora una volta una particolare attenzione e cura per garantire una rapida trattazione delle notizie di reato in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Ciò detto,

- considerato che Questo Ufficio ha già predisposto, d' intesa con la Procura Generale di Lecce e con la Procura presso il Tribunale di Taranto , precise linee guida per il coordinamento delle attività di indagine volte all'accertamento e alla repressione del fenomeno della violenza intrafamiliare e contro i soggetti vulnerabili (cfr Linee guida dell'11.1.2019 Prot.llo n.27/19 in attuazione del Protocollo d'intesa tra gli uffici requirenti di Taranto, Procura Ordinaria e Procura Minorile, siglato 11 16.10.18) e, dando concreta attuazione alle indicazioni espresse dal CSM, ha anche realizzato incontri formativi con gli operatori di PG del territorio, nel corso dei quali sono stati illustrati dettagliatamente i criteri guida elaborati, con particolare attenzione alla delicata tematica dell'ascolto della vittima;

- valutata tuttavia la necessità, stante l'imminente entrata in vigore della legge n. 69/19, di adottare nell'immediato un'interpretazione delle norme e prassi applicative che possano valere quali linee guida riservando eventuali diverse direttive all'esito di una riunione con i colleghi ed acquisiti i dati relativi all'esito delle prime esperienze applicative e ad eventuali prime interpretazioni giurisprudenziali;
- considerata altresì la necessità di impartire nell'immediato disposizioni ai magistrati e al personale amministrativo dell'Ufficio ed alla Polizia Giudiziaria con riferimento ai casi relativi ad indagati minorenni;

osserva che

l'adempimento previsto dall'art. 362 comma 1 ter c.p.p. per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies (reato di nuova introduzione rubricato "*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*") del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e quindi l'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (la presenza della congiunzione impone che vengano sentite tutte le persone citate), entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato sussiste anche nell'ipotesi in cui la denuncia sia stata presentata oralmente alla polizia giudiziaria;

non essendo stato modificato l'art. 370 c.p.p. sul punto, il predetto atto è delegabile: appare tuttavia preferibile che, comunque, nei casi più gravi il pubblico ministero proceda direttamente all'ascolto almeno della persona offesa;

qualora si individui la necessità di ritardare l'ascolto per "*imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*", il pubblico ministero dovrà darne atto in forma scritta nel fascicolo informandone il Procuratore.

Tanto premesso, per assicurare il tempestivo ed efficace adempimento di quanto previsto dalla nuova norma, per le indagini a carico di persone minori degli anni 18,

DISPONE

procedersi come di seguito indicato:

- 1) all'atto della ricezione di una denuncia per i suddetti reati¹ la polizia giudiziaria informa telefonicamente il pubblico ministero di turno (che rimarrà assegnatario del fascicolo) del

¹ In estrema sintesi, si tratta dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, lesioni personali in danno di ascendenti, discendenti, coniuge o compagno ovvero commesse in occasione di reati di pedo pornografia ovvero con sevizie e crudeltà o premeditazione ovvero ancora per eseguirne o assicurarsi il profitto di un altro reato.

contenuto della denuncia; di tale informazione telefonica al pubblico ministero sarà dato conto nella comunicazione di notizia di reato;

- 2) il pubblico ministero di turno indica immediatamente e telefonicamente alla polizia giudiziaria operante **se e come** procedere all'assunzione delle informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia; in ossequio all'ultimo periodo dell'articolo 351 comma uno-ter c.p.p. e all'ultima parte della nuova disposizione, il pubblico ministero potrà disporre che la persona offesa e il denunciante non siano sentiti quando sussistano, ***imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa***" (ad es. quando per la natura del reato occorre garantire la genuinità della prova che potrebbe essere minacciata da reiterate audizioni in assenza di contraddittorio o quando occorre evitare che la persona offesa "particolarmente vulnerabile", "sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini" (articolo 351 comma 1-ter c.p.p.));
- 3) in ogni caso la PG farà seguire "s enza ritardo" alla comunicazione orale quella scritta , con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2, ed il personale amministrativo addetto alla ricezione degli atti la sottoporrà immediatamente al P.M. di turno esterno, già informato telefonicamente;
- 4) il pubblico ministero di turno disporrà la subitanea iscrizione e valuterà, qualora non disposto telefonicamente, se delegare l'escussione della p.o. e di chi ha sporto denuncia ovvero procedere in prima persona o se dilazionare l'incombente istruttorio nelle ipotesi indicate nel comma 1 ter;
- 5) sia che il PM decida di procedere personalmente sia che deleghi la P.G. l'escussione sarà fissata nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- 6) nel caso di denunce presentate direttamente presso questo Ufficio di Procura, le stesse verranno assegnate al P.M. di turno esterno, il quale provvederà al compimento delle necessarie attività di indagine, verificando l'esigenza di provvedere, anche con delega alla P.G., all'ascolto della persona offesa e di chi ha presentato la denuncia, tenendo conto della previsione del termine di tre giorni così come previsto dall' art. 362 co. 1 ter c.p.p.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente direttiva ai suddetti destinatari con vigenza della stessa a decorrere dal 09 Agosto 2019

Si raccomanda massima diffusione delle suddette disposizioni, al fine di assicurarne l'esatta osservanza.

Taranto, 6 agosto 2019

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
(*dott.ssa Pina Montanaro*)